

TAR Milano 20/08/1998 n. 1955

legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.3

Assume dirimente rilievo, ai fini del riconoscimento di un organismo di diritto pubblico, la diretta e immediata funzionalizzazione della relativa attività al perseguimento dell'interesse pubblico, del tutto indipendentemente dalla natura che la singola figura soggettiva abbia nell'ordinamento giuridico nazionale, con ciò assumendo prevalenza, ai detti fini, non già la natura del soggetto, bensì esclusivamente l'attività d'impresa di volta in volta posta in essere. L'organismo pubblico stazione appaltante non è titolare in via astratta di una illimitata potestà discrezionale in ordine alle modalità di espletamento della gara, dovendo esso trovare fondamento in una norma di legge e dovendo comunque rispettare il canone della ragionevolezza - che nell'ordinamento comunitario assume il nome di principio di proporzionalità - con ciò configurandosi, a carico della parte pubblica procedente il dovere di scegliere modalità di svolgimento della propria azione che siano in rapporto di idoneità, oltre che di stretta necessità e proporzionalità col fine da raggiungere.